

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **96/1985** (ECLI:IT:COST:1985:96)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **FERRARI**

Camera di Consiglio del **04/12/1984**; Decisione del **29/03/1985**

Deposito del **01/04/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **10803**

Atti decisi:

N. 96

ORDINANZA 29 MARZO 1985

Deposito in cancelleria: 1 aprile 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 85 bis del 10 aprile 1985.

Pres. ELIA - Rel. FERRARI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN -
Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO
MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO
ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO -
Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott.
FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 31 marzo 1954, n. 90 (modificazioni

alla legge 27 maggio 1949, n. 260 sulle ricorrenze festive), promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio 1980 dal pretore di Brescia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Belotti Ferdinando ed altro e S.p.a. Ideal Clima, iscritta al n. 220 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 dell'anno 1980.

Visto l'atto di costituzione della Soc. Ideal Clima nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che il pretore di Brescia, con ordinanza in data 19 febbraio 1980 ha sollevato, in riferimento all'art. 72 Cost., questione di legittimità costituzionale della legge 31 marzo 1954, n. 90, recante "modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260, sulle ricorrenze festive", nella parte in cui "il disegno di legge approvato è difforme dal progetto di legge stessa";

che, in particolare, secondo il giudice a quo, dai lavori preparatori della 10^a Commissione del Senato in sede deliberante risulterebbe che alla locuzione "compreso ogni elemento accessorio" (la quale segue, in ognuno dei tre comma dell'art. 1 della legge n. 90 del 1954, le parole "la normale retribuzione di fatto giornaliera") faceva, nella originaria proposta di legge, riscontro quella diversa "compreso ogni elemento accessorio di questa";

considerato che non può riconoscersi alcun fondamento alla doglianza che le Camere abbiano approvato una legge in un testo diverso da quello proposto;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 31 marzo 1954, n. 90 (modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260 sulle ricorrenze festive), sollevata, in riferimento all'art. 72 della Costituzione, dal pretore di Brescia con ordinanza in data 19 febbraio 1980 (r.o. n. 220/1980).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.